

CONVENZIONE PERIODI DI FORMAZIONE ALL'ESTERO IN AMBIENTE PROFESSIONALE PER GLI STUDENTI IN FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tra l'azienda (o l'ente) di seguito designata(o):

Nome dell'azienda o dell'ente di accoglienza:

Indirizzo del luogo di accoglienza dello studente:

Paese:

Settore di attività dell'azienda:

N. telefono:

N. fax:

N. iscrizione dell'azienda (se necessario):

E-mail:

Rappresentata dal

Funzione:

e l'Istituto:

Nome e indirizzo: LYCÉE RENÉ CASSIN
BP 67 – 4 RUE SCHOCH
F-67046 STRASBOURG CEDEX

N. telefono: +33 3 88 45 54 54

N. fax: +33 3 88 60 25 16

E-mail: lycee.renecassin@ac-strasbourg.fr

Rappresentato dal Preside:

Cassa Malattia da cui dipende l'Istituto:

Riguardo lo studente:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Nazionalità:

Sezione:

Indirizzo personale:

Per la durata:

dal

al

Articolo 1: Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha come oggetto la realizzazione, a beneficio dello studente designato, di periodi di formazione in ambiente professionale realizzati all'estero nell'ambito dell'insegnamento professionale.

La convenzione comprende clausole generali e clausole particolari costituite dagli allegati pedagogico e finanziario.

Articolo 2: Modalità

Le modalità pedagogiche del periodo di formazione in ambiente professionale sono definite nell'allegato **pedagogico**.

Le modalità di gestione delle spese afferenti il periodo e le modalità assicurative sono definite nell'allegato **finanziario**.

La convenzione, unitamente ai suoi allegati, è firmata dal Preside dell'istituto e dal rappresentante dell'azienda o dell'ente di accoglienza dello studente. Essa è anche firmata dallo studente e, se è minore, dal suo rappresentante legale. Essa deve inoltre essere portata a conoscenza degli insegnanti e del tutore dell'azienda incaricati del controllo dello studente.

La convenzione viene poi inviata alla famiglia per informazione.

Articolo 3: Statuto dello studente

Durante la formazione in ambiente professionale, lo studente tirocinante resta sotto lo statuto scolastico, sotto l'autorità e la responsabilità del Preside dell'istituto scolastico.

Lo studente tirocinante non può pretendere nessuna remunerazione dall'azienda. Eventualmente può essergli versata una gratifica.

Lo studente tirocinante è associato alle attività dell'azienda o dell'ente di accoglienza che concorre direttamente all'azione pedagogica. E' tenuto al rispetto del segreto professionale.

E' sottoposto alle regole generali vigenti nell'azienda o nell'ente di accoglienza, in particolare in materia di sicurezza, di disciplina e di orari, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 della presente convenzione.

Articolo 4: Durata di lavoro

Tutti gli studenti tirocinanti sono sottoposti alla durata di lavoro quotidiana e settimanale legale vigente nel paese di accoglienza.

Articolo 5: Durata e orari di lavoro dei minori

Agli studenti tirocinanti minori in un paese dell'Unione Europea vengono applicate le disposizioni relative ai tempi di lavoro e di riposo della Direttiva europea 94/33/CE del 22 giugno 1994 sulla protezione dei giovani sul posto di lavoro.

Negli altri paesi, quando sono definite durate quotidiane e settimanali di lavoro per i minori, l'azienda o l'ente di accoglienza devono applicare tali durate ai tirocinanti considerati minori nel paese di accoglienza.

Le ore supplementari e il lavoro di notte sono vietati ai tirocinanti. Essi devono beneficiare di un riposo settimanale di 2 giorni, se possibile consecutivi.

Articolo 6: Sicurezza – Lavori vietati ai minorenni

In caso di uso di macchine, apparecchi o prodotti pericolosi da parte di studenti tirocinanti, l'azienda è tenuta a chiedere le autorizzazioni necessarie secondo la regolamentazione del paese di accoglienza.

Agli studenti tirocinanti in un paese dell'Unione Europea vengono applicate le disposizioni relative ai lavori vietati della Direttiva europea 94/33/CE del 22 giugno 1994 sulla protezione dei giovani sul posto di lavoro.

Gli studenti autorizzati ad usare macchine, apparecchi o prodotti pericolosi o ad effettuare lavori che normalmente sono loro vietati devono effettuare tali compiti esclusivamente con l'autorizzazione e sotto il controllo permanente del tutore.

In assenza di regolamentazione protettrice del paese di accoglienza, i tirocinanti di meno di diciotto anni non possono effettuare lavori che mettano in gioco la loro salute e la loro sicurezza.

Articolo 7: Sicurezza elettrica

Gli studenti tirocinanti che, durante la loro formazione, devono intervenire su installazioni e apparecchi elettrici o nelle loro vicinanze, vi sono autorizzati secondo la regolamentazione vigente nel paese di accoglienza.

Oltre alla formazione ai rischi elettrici assicurata dall'istituto scolastico, l'azienda di accoglienza deve fornire una formazione sui rischi relativi alle proprie installazioni, prima di qualsiasi intervento dei tirocinanti sulle apparecchiature in questione.

Articolo 8: Copertura degli incidenti del lavoro

All'estero, i tirocinanti continuano a beneficiare della legislazione francese sugli incidenti del lavoro.

In caso di incidente all'estero, lo studente tirocinante o, in caso di impossibilità, il tutore, avvisa nel più breve tempo possibile, il Preside dell'istituto scolastico o la persona di contatto. Al momento del ricevimento della comunicazione, il Preside dell'istituto prepara la dichiarazione di incidente e la invia alla Cassa Malattia competente.

Se lo studente alloggia sul luogo dello stage, qualsiasi incidente legato alle attività dell'azienda di accoglienza sarà coperto secondo la legislazione sugli incidenti del lavoro. Tale copertura non vale, invece, per gli incidenti senza alcun qualsiasi legame con l'attività dell'azienda.

Articolo 9: Responsabilità e assicurazioni

Il Preside dell'istituto scolastico sottoscrive un'assicurazione che copre la responsabilità civile dello studente per i danni che egli potrebbe causare durante la durata o in occasione del suo stage nell'azienda straniera.

I danni verificatisi al di fuori dell'azienda di accoglienza e durante attività esterne alla professione non sono coperti né dalla legislazione sugli incidenti del lavoro né dall'assicurazione sopraccitata sottoscritta dal Preside dell'istituto scolastico. Di conseguenza, spetta alle famiglie sottoscrivere un'assicurazione che copra sia i danni causati agli studenti che quelli da essi subiti.

Articolo 10: Disciplina

Il Preside dell'istituto e il rappresentante dell'azienda o dell'ente di accoglienza dello studente si terranno reciprocamente informati sulle difficoltà (in particolare su quelle legate alle assenze dello studente) che potrebbero insorgere dall'applicazione della presente convenzione e prenderanno, di comune accordo e in collegamento con l'équipe pedagogica, le disposizioni *necessarie che potranno arrivare fino al ritorno a casa dello studente*, in particolare in caso di mancato rispetto della disciplina. In tal caso, spetterà all'Istituto farsi carico delle spese afferenti al ritorno, con la possibilità in seguito di chiedere, eventualmente, il rimborso ai genitori.

Articolo 11: Periodi di formazione durante le vacanze

Le presenti disposizioni sono applicabili ai periodi di formazione in ambiente professionale effettuati in parte durante le vacanze scolastiche precedenti all'ottenimento del diploma secondo le modalità del regolamento del diploma.

Articolo 12: Durata della convenzione

La presente convenzione è firmata per la durata del periodo in ambiente professionale definito nell'allegato pedagogico.

Articolo 13: Visto del Consiglio di Amministrazione

La presente convenzione è conforme alla convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 1 ottobre 2002.

